

## Se il conguaglio si mangia la tredicesima

*Il raffronto tra le imposte versate e quelle effettivamente dovute può avere effetti traumatici sul reddito stipendio*

*Dicembre è un mese dai due volti per chi percepisce la busta paga. Il primo è quello felice della tredicesima, il secondo può assumere aspetti tragici. E prende il nome di conguaglio fiscale, una vera e propria resa dei conti con l'amministrazione finanziaria.*

*Ma qual è il perverso meccanismo che rovina le feste di fine anno?*

*Tutto prende origine dalle leggi fiscali. La normativa, relativa alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente, prevede che il sostituto d'imposta - ovvero il datore di lavoro - debba effettuare in ogni periodo di paga delle ritenute Irpef, che sono calcolate sul reddito corrisposto in ogni mese.*

*Tale prelievo, tuttavia, non è applicato a titolo definitivo, bensì a titolo d'acconto. Alla fine di ogni anno, infatti, lo stesso sostituto è tenuto al ricalcolo di tutte le somme ed i valori (beni e servizi) corrisposti al dipendente per definire la sua posizione con l'erario. Se il risultato è a debito significa che il totale delle ritenute applicate nel corso dell'anno è insufficiente rispetto a quelle effettivamente dovute per i redditi conseguiti, nel medesimo periodo, dal dipendente. Ecco, allora, che scatta il conguaglio e le ritenute da applicare "tagliano" la busta paga.*

*L'articolo 23, comma 3, del D-pr 600/1973 stabilisce che ogni sostituto d'imposta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento debba effettuare un controllo tra le imposte*

*effettivamente versate a titolo di acconto nel corso dell'anno e quelle effettivamente dovute. In altre parole si passa da un prelievo su base presuntiva ad uno fondato sul reddito effettivamente percepito.*

*L'operazione può generare due risultati. Molto diversi fra loro. Un risultato a debito. E in questo caso significa che le imposte pagate nel corso dell'anno sono state insufficienti rispetto a quelle. Scatta, in questo caso, la sforbiciata della busta paga.*

*Se invece il risultato è a credito significa che sono state pagate più tasse del dovuto. In questa ipotesi il sostituto provvederà a restituire la somma di denaro pagata in eccesso.*

*Sebbene per legge sia consentito effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni erogate in dicembre, gennaio o febbraio, in genere il conguaglio è effettuato con la retribuzione erogata nel mese di dicembre, che include la tredicesima.*

## L'unica giustizia è quella della Magistratura

La sentenza sul G8, a prescindere dai suoi contenuti, fa piena chiarezza sulle reali responsabilità che hanno determinato i gravi fatti di Genova. Errori ci sono stati anche dalla parte delle Forze di polizia, ed è senz'altro giusto che chi ha sbagliato paghi.

Ma oggi l'Autorità giudiziaria ha sancito quello che tutti gli operatori di polizia hanno sempre saputo: ci sono state devastazioni e saccheggi a Genova, ascrivibili a centinaia di facinorosi che nulla hanno a che fare con chi democraticamente manifesta il proprio pensiero. Per questo riteniamo che soltanto l'Autorità giudiziaria possa rendere giustizia reale ai fatti di Genova.

E se alcuni parlamentari insistono, anche adesso, dinanzi a questa sentenza, nella propria intenzione di svolgere indagini "autonome" sul G8, allora il sospetto diventa certezza: non si vuole una commissione d'inchiesta, si vuole in realtà una commissione di comodo per addossare alle Forze di polizia, e quindi allo Stato, responsabilità che vanno ricercate altro-

ve, occultando invece le colpe reali dei veri responsabili. E il Siulp sarà sempre contro questo modo di fare giustizia sulle piazze anziché nei tribunali.



*Buon Natale*  
*La redazione augura a tutti*  
*gli iscritti i più sinceri*  
*auguri di Buone Feste*



## Dopo la manifestazione nessun segnale concreto

Dopo la manifestazione generale dello scorso sabato 1° dicembre e gli incontri di prammatica con alcuni esponenti politici della maggioranza di Governo, nessun concreto segnale di disponibilità è pervenuto ai sindacati di polizia.

A parte poche eccezioni che, comunque, non si sono tradotte in impegni ufficiali, nessuno ha ancora avvertito l'esigenza di aprire un confronto con chi rappresenta la quasi totalità dei poliziotti italiani e questo è un fatto di per sé sorprendente, soprattutto se riferito ad un Governo che sostiene di praticare percorsi democratici di confronto con i sindacati sulle difficili scelte d'interesse generale.

Delusione viene pertanto espressa dal fronte dei sindacati di polizia verso una maggioranza di governo che, pur nelle sue diverse espressioni politico-istituzionali, dimostra ancora caparbiamente di voler insistere sulla strada del taglio selvaggio a scapito della sicurezza dei cittadini.

Così restando le cose i sindacati annunciano nuove forme di protesta generale ed aprono una campagna di ac-

curata denuncia della reale situazione gestionale della sicurezza.

Prima, però, per ragioni di lealtà e di correttezza, i sindacati chiedono un incontro ai responsabili dei gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione: è venuto il momento che, messe da parte le parole, ognuno si assuma anche politicamente, la responsabilità delle proprie azioni ed, eventualmente, delle proprie omissioni. Il 6 dicembre 2007 una Richiesta d'incontro è stata inoltrata al Ministro dell'Interno On. Amato. Nella nota, premesso che il 1° dicembre i sindacati di polizia e rappresentanze militari hanno organizzato in Roma la più grande manifestazione generale di sempre del Comparto sicurezza e difesa per protestare contro la manovra finanziaria che penalizza la sicurezza, si ricorda al Ministro come egli stesso abbia promesso il suo personale impegno per un miglioramento della situazione nella discussione della Finanziaria alla Camera.

Si chiede, pertanto un confronto urgente su questo ed altri temi quali:

1. problematiche connesse all'at-

tualizzazione dell'art 36 della Legge 121/1981;

2. questioni riguardanti l'attribuzione dei posti - funzione agli impiegati civili negli Uffici a partecipazione "mista";

3. aspetti relativi all'inserimento di alcune migliaia di marescialli provenienti dalle Forze armate, nei ruoli della Polizia di Stato;

4. aspetti relativi ai nuovi vincoli imposti dal Ministero dell'economia e finanze ai capitoli di spesa del Dicastero dell'interno;

5. questioni inerenti alla mancata razionalizzazione nell'organizzazione di alcuni uffici territoriali di Polizia (chiusura Direzioni interregionali e contestuale varo di nuovi uffici con competenze similari);

6. questioni riguardanti le procedure di spesa e assegnazione degli appalti nel settore tecnico logistico del Dipartimento della pubblica sicurezza;

7. problematiche relative alle specialità della Polizia di Stato;

8. aspetti particolari della legge finanziaria e del provvedimento sul welfare.

**Trasferimenti interni e doveri dell'Amministrazione**

Pagina 2

**Congedo prioritario per chi ha coniuge disabile**

Pagina 3

# Trasferimenti interni e doveri dell'Amministrazione

Spesso nei nostri uffici si assiste a repentini mutamenti organizzativi comportanti trasferimenti del personale sia al di fuori della propria sede di servizio che, soprattutto, nell'ambito della stessa.

Un autorevole parere è stato in proposito offerto al nostro Dipartimento dall'Avvocatura Generale

dello Stato, proprio in tema di garanzie da assicurare ad ogni dipendente in odore di trasferimento. La questione, in particolare, è stata posta in relazione agli effetti che la nota legge sulla trasparenza amministrativa ha avuto in merito all'organizzazione amministrativa del personale (vedasi circ.nr.333-

A/9803°.5 del 23.3.2007).

Il Legale dello Stato ha in merito riconosciuto l'esistenza di garanzie poste in favore della nostra categoria, distinguendole a seconda che le stesse fossero applicate a mutamenti di sede oppure a trasferimenti interni di personale.

Per il primo caso, al dipenden-

te è riconosciuto il diritto all'avvio di avvio di procedimento amministrativo volto alla valutazione del possibile trasferimento di sede. In altri termini, con tale sistema di garanzie si consente al proprio dipendente di poter conoscere e valutare in anticipo il proprio eventuale trasferimento, potendo in tal caso l'interessato intervenire, presentare memorie, documenti, aver diritto di audizione e così via.

Diversamente, invece, è stato valutato il trasferimento interno alla stessa sede di servizio. Infatti, secondo il parere della citata Avvocatura, non è fatto obbligo per l'Amministrazione di applicare la medesima procedura di garanzia, quando il trasferimento comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico nella stessa sede di servizio. Gli unici doveri esistenti in capo al nostro datore di lavoro sono riconducibili all'obbligo di informazione sindacale preventiva verso le OO.SS. firmatarie dell'accordo del DPR 164/2002 (art.25/3° comma) e l'acquisizione del "nulla osta" in caso di trasferimento interno del segretario nazionale, regionale e provinciale di OO.SS. riconosciute sul piano nazionale.

Se al nostro collega fosse stato, così, negato dalla legge il c.d. "diritto di preavviso" per i movimenti interni alla stessa sede di servizio, la stessa cosa non può dirsi per l'obbligo di motivazione. Questo è previsto espressamente all'art.3 della stessa legge (241/90).

Infatti, secondo il parere del citato organo statale il dovere di motivazione si pone su di un diverso piano rispetto al preavviso. Esso è un diritto inderogabile in ogni tipo di trasferimento.

In particolare, il trasferimento ad altro incarico nell'ambito dello stesso ufficio o, comunque, nell'ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà limitarsi alla sintetica dizione "generiche esigenze di servizio", ma occorrerà dare contezza di queste in modo puntuale, precisando una ad una le ragioni che lo hanno effettivamente determinato.

Unico temperamento a detto dovere di chiarezza e di completa trasparenza verso il dipendente trasferito è dato dalla possibile esistenza di specifiche ragioni di riservatezza del trasferimento, che importino, invero, la necessità di non compromettere né la sicurezza né gli stessi programmi di impiego del personale movimentato. Solo in tali casi, giova precisare, sarà possibile ammettersi una formulazione sintetica della motivazione, con dicitura "ragioni di riservatezza".

Raffaele Tatoli

## Portabilità dei mutui ma con più semplicità

Le banche potrebbero attuare soluzioni diverse da quelle concordate tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) nella procedura di portabilità dei mutui, per rendere il tutto più snello e vantaggioso per i consumatori. E' il succo del parere dell'Antitrust inviato al Ministro per lo sviluppo economico e ad alle due associazioni appunto, attraverso una segnalazione datata 22 novembre 2007 e pubblicata sul sito web dell'Autorità il giorno seguente. Per rendere il settore bancario realmente vivace e competitivo, in seno al documento l'AGCM, analizzato il testo di condotta condivisa elaborato da ABI e CNN, individua alcuni mezzi che dovrebbero essere messi in atto proprio in merito alle procedure di portabilità dei mutui (decise dal noto "decreto Bersani"). In primo luogo la procedura dovrebbe lasciare libero il cliente di chiedere, ottenendo risposta immediata, alla banca con cui ha stipulato il mutuo notizie circa lo stato dello stesso, anche per via telematica. Questo è un approccio che l'Antitrust considera essenziale nel processo di trasferimento del mutuo ad un altro istituto bancario, visto che la banca originaria, se coinvolta, potrebbe ostacolare in qualche modo il "trasloco". C'è poi la questione dei costi ingiustificati o non proporzionati imputati ai clienti, come ad esempio la penale di estinzione anticipata. Nel caso della portabilità del mutuo, infatti, l'Autorità spiega che si tratta di surrogazione, cioè l'estinzione di un mutuo già acceso con passaggio del debito su un'altra banca, senza bisogno di accendere una nuova ipoteca, cancellando la vecchia. Questa procedura, come previsto per legge, non deve gravare con oneri in alcun modo sul debitore, né deve avere per lo stesso impedimenti di alcun genere. Inoltre, nella procedura di portabilità dei mutui concordata da ABI e CNN sembra che

questa surrogazione si debba effettuare "attraverso una costante triangolazione dei soggetti coinvolti (banca originaria, nuova banca e cliente finale)". Secondo l'Antitrust questo si evidenzerebbe sia dalla modalità di avvio della procedura (richiesta della banca "vecchia" alla banca "nuova"), sia dalla stipulazione conclusiva di un "atto unico", nel quale tutti i soggetti interessati sono presenti. Un tale percorso potrebbe determinare "l'instaurarsi di dinamiche improprie tra gli operatori e il permanere della clientela con la banca originaria",

perché non appare chiaro come la piena mobilità di un cliente possa essere favorita dalla partecipazione diretta della banca originaria anche alla stipulazione del rapporto contrattuale tra il cliente ed il nuovo istituto di credito. Infine, l'AGCM dichiara che una naturale riduzione dei prezzi nel mercato dei mutui si attuerà solo se verranno messe in atto pressioni competitive, attraverso la pratica non solo della surrogazione, ma anche della rinegoziazione dei mutui, senza oneri ingiustificati in entrambi i casi.

### Il valore delle circolari amministrative!

È stata diffusa la sentenza della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 con la quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il giudizio circa il corretto valore della circolare (trattata nella fattispecie di una circolare emanata dalla Agenzia delle Entrate): La Suprema Corte ha affermato che le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione e non vincolano addirittura le stesse autorità che l'hanno emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.

La sentenza si spinge oltre: La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorché i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.

### Pubblicità ingannevole, più facile bloccarla

Sono in vigore dal 6 dicembre le nuove disposizioni più restrittive in materia di pubblicità ingannevole che consentono all'Antitrust di intervenire in tempi più brevi. E' stato infatti varato dall'Antitrust il regolamento sulle procedure istruttorie che tiene conto delle novità introdotte da agosto nel Codice del Consumo e dei nuovi poteri attribuiti all'Authority. Con il regolamento viene resa più veloce l'attività istruttoria in particolare prevedendo che l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pub-

blicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio può confermare la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario.

**Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.**



## Investito mentre torna a casa per la pausa pranzo? L'infortunio è indennizzabile

"In tema di infortunio in itinere la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che detto infortunio è indennizzabile solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l'uso del mezzo pubblico. Dunque anche per la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere vale la regola generale per cui per rischio elettivo, che esclude l'occasione di lavoro, si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducibile, esercitata per ragioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa".

È sulla scorta di tale motivazione che la Corte di Cassazione (Sent. n. 25742/2007) ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore che, nel raggiungere la propria abitazione durante la pausa pranzo, veniva investito mentre era in motorino. Scendendo nel particolare gli "ermellini" hanno affermato che "non costituisce rischio elettivo l'uso del mezzo proprio di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro

e per tornare alla propria abitazione quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli, specie quando, come nel caso di specie, il lavoratore nello spazio di un'ora di pausa pranzo, deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro".

## Congedo prioritario per chi ha coniuge disabile

L'INPS, con la Circolare 3 agosto 2007, n. 112, ha emanato le istruzioni per il riconoscimento in via prioritaria, al lavoratore che assiste il coniuge convivente con handicap in situazione di gravità, del congedo straordinario e della connessa indennità economica, previsti dall'art. 42, comma 5, del DLgs 26 marzo 2001, n. 151, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Ciò alla luce della Sentenza 18 marzo 2007, n. 158, emessa dalla Corte Costituzionale, con la quale la predetta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, anche per coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti ivi indicati, il diritto a fruire del congedo straordinario.

Conseguentemente, fra coloro che possono ottenere i benefici del congedo straordinario e della connessa indennità i lavoratori dipendenti, alle condizioni richiamate e specificate nella Circolare: hanno priorità assoluta, qualora siano in posizione di coniuge convivente del soggetto handicappato grave; si collocano dopo il coniuge, se genitori, naturali o adottivi e affidatari del soggetto handicappato grave; vengono dopo i genitori, se fratelli o sorelle dell'assistito handicappato grave. Conformemente a quanto precisato con la Circolare n. 90/2007 con riferimento ai permessi in base alla legge n. 104/1992, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all'art.42, comma 5, del DLgs n. 151/2001, non è più necessario dimostrare che altri familiari conviventi non abbiano la possibilità di prestare assistenza al soggetto handicappato, essendo la relativa scelta rimessa all'autonomia privata e familiare di chi presta l'assistenza.

Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché tale assistenza venga prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap. Le richieste già pervenute alle Sedi potranno essere riesaminate secondo i nuovi criteri di priorità se inerenti a rapporti non esauriti, e cioè a situazioni giuridiche per le quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato o il diritto non si sia estinto per prescrizione.

## Calendario SIULP 2008

In distribuzione unitamente all'agenda dei diritti edizione 2008 presso tutti i posti di lavoro.



## BARI Chiusa la verifica agli uffici di frontiera

Dopo una serie interminabile di rinvii, a volte richiesti con scopi puramente dilatori, si è conclusa la verifica per l'ufficio di Frontiera presso lo scalo marittimo ed aereo di Bari.

Nel corso dell'ultima riunione è apparso a tutti evidente ciò che era chiaro sin dal principio e cioè che la richiesta di verifica era strumentale e finalizzata a colpire alcune persone ed a creare un artificioso clima di contrapposizione tra colleghi.

Come si può evincere dal verbale della riunione, tuttavia, la verifica sembra es-

cersi ritorta contro chi l'aveva richiesta ponendo in evidenza una gestione autoreferenziale della programmazione dei turni di servizio soprattutto con riferimento ad un dipendente dell'aeroporto il quale, come si legge nel verbale di verifica, nel trimestre di riferimento "non ha mai effettuato il turno 14/20, operando nr. 7 cambi turno (in tre casi retribuiti)".

Ma al di là delle risultanze dell'iniziativa è apparsa sconcertante la superficialità dimostrata dagli stessi fautori della verifica che dopo aver affermato che presso lo scalo aeroportuale non si effettuava lo straordinario programmato, sono stati smentiti non solo dagli atti ma anche da alcuni colleghi presenti nella stessa delegazione del SIAP.

Anche da parte dell'Amministrazione si è registrato un atteggiamento scorretto, allorché si è tentato di far passare per gratuiti cambi turno a tutti gli effetti retribuiti.

Questi comportamenti saranno attentamente valutati dalla nostra organizzazione anche e soprattutto ai fini degli atteggiamenti e delle iniziative da intraprendere in futuro per scongiurare l'affermarsi di malintese concezioni del sindacato che è una organizzazione per la rappresentanza di interessi collettivi e non una consorceria massonica.

## Piscina Centro Polifunzionale di Bari

Si riporta integralmente la nota inviata il 19 dicembre 2007 al Direttore del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari S. Paolo:

"Questa O.S. è venuta a conoscenza del guasto all'impianto di riscaldamento idrico della piscina del Centro Polifunzionale.

La preoccupazione ricorrente è ovviamente legata alla prospettiva di un prolungato inutilizzo della struttura stessa.

L'importanza della piscina è fondamentale sia per l'allenamento del personale impiegato in servizi di polizia, gravati dall'uso del cinturone per periodi di tempo considerevoli, sia per quanti ne facciano uso per necessità professionale, quali gli operatori subacquei.

Ci risulta, inoltre che dal decorso mese di ottobre era stato avviato un progetto sportivo in sinergia con il Comitato italiano Paralimpico per estendere l'uso della piscina ad atleti disabili.

Anche tale iniziativa, encomiabile per l'impatto sociale, verrà vanificata se la Prefettura di Bari non saprà reperire in tempi brevi i fondi necessari all'intervento tecnico.

Confido, pertanto, in un suo autorevole intervento presso gli organismi competenti per favorire la riparazione dell'impianto danneggiato in modo da rendere disponibile la struttura nel più breve tempo possibile.

Cordialità". F.to Il Segr. Gen. I. Carbone.

## Avvocatura dello Stato sommersa dalle cause

Sulla base di quanto emerge da uno studio effettuato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nell'anno 2006 l'Avvocatura dello Stato è stata destinataria di circa 137.000 nuove cause e di più di 31.000 richieste di parere. L'intera attività dell'avvocatura grava sul bilancio pubblico per circa Euro 157 milioni Ad ogni avvocato dello Stato vengono in media assegnati ogni anno ben 550 nuovi incarichi e secondo lo studio "si tratta di un numero estremamente rilevante, che condiziona tutta l'attività dell'Avvocatura". A quanto pare è questa la prima volta che si fa un bilancio numerico delle attività dell'avvocatura e di quanto queste attività costino per lo Stato. Secondo lo studio ogni affare legale costa allo Stato in media Euro 785 all'incirca il 10% di quello che sarebbe il "costo di mercato". A differenza di altri settori da pubblica amministrazione, la gestione del contenzioso dello Stato tramite un organo interno risulta dunque più economica rispetto ad una difesa affidata a professionisti esterni. I dati ricavati sulla sede di Roma dimostrano inoltre una percentuale di cause vinte pari al 55%. Dalla relazione emerge anche che un elevato numero di sentenze riguarda il riconoscimento di indennizzi per l'eccessiva durata dei processi e le riparazioni per l'ingiusta detenzione. In questi casi la percentuale di cause perse risulta più elevata.

# • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

## Si evitano le terapie per la paura di sbagliare

Da uno studio condotto dall'Università di Bari e presentato al convegno "Risk management in Sanità": gestione e prevenzione del rischio, è emerso che "quattro errori medici su 10 sono [...] causati dal mancato intervento del 'camice bianco'. Spesso per paura di sbagliare". Lo studio prende in analisi 1286 sentenze della Corte di Cassazione pronunciate tra il 1995 e il 2006. In una nota, Alessandro Dell'Erba, professore associato di Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Bari evidenzia che dallo studio "si può rilevare come la ritardata prestazione (5%), l'errata prescrizione, trascrizione e somministrazione di un farmaco (15%) si attestino su percentuali decisamente più basse rispetto all'adeguata (43,2%) o omessa prestazione (39,7%). Il numero dei sinistri - secondo dati Ania - è aumentato in dieci anni dai 9.484 del 1994 ai 27.953 del 2004. Il motivo principale che è alla base dell'omessa prestazione, spiega l'esperto, è spesso rintracciabile in un atteggiamento di difesa da parte del medico che "per il timore di sbagliare, evita di intervenire. Commettendo in tal modo un errore".

## Flussi 2007, pubblicato il decreto

Saranno 170.000 gli ingressi consentiti ai lavoratori extracomunitari nel nostro Paese per il 2007 e le domande potranno essere presentate per via telematica, azzerando così i disagi di interminabili file agli uffici postali. Sono queste le due più importanti novità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato dal capo del governo il 30 ottobre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre scorso. La quota, riservata al comparto del lavoro non stagionale, aumenta di 100.000 posti il numero consentito nel 2006 e comprende ben 65.000 ingressi riservati a colf e badanti stranieri non residenti in Italia, in pratica 20.000 persone in più rispetto all'anno scorso. Per le altre categorie di lavoratori, il decreto stabilisce 14.200 posti nel settore edile, 1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato, 500 per conducenti (con patente europea) nel settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci, 200 nel comparto della pesca marittima e 30.000 negli altri settori produttivi. Occor-

re sottolineare che pure la quota riservata ai conducenti rappresenta una novità. 47.100 posti saranno appannaggio dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione, o stanno per farlo, tra i quali quelli egiziani, moldavi e filippini vedono aumentare la quota loro riservata. Saranno, invece, in tutto 3.000 i lavoratori autonomi che potranno avere il permesso di soggiorno, purché siano o ricercatori, o imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, o liberi professionisti, o soci ed amministratori di società non cooperative, oppure artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Il decreto stabilisce, poi, che dovranno essere solo 1.500 i permessi di soggiorno già concessi per motivi di studio ad essere convertiti in permessi per lavoro autonomo; mentre al contrario autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 3.000 permessi di soggiorno per studio, 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio e 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.

Per le occupazioni formanti, però, potranno entrare in Italia 1.500 extracomunitari che abbiano concluso i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, anche se la quota potrà essere aumentata se la richiesta effettiva sarà maggiore. Rimane la porzione di ingressi (500 in tutto) destinata ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela. La rivoluzione telematica per la presentazione della domanda ad un sito dedicato del ministero dell'Interno scatterà in tempi diversi asseconda della categoria di appartenenza dei lavoratori non comunitari. Come precisa infatti l'articolo 7 del dpcm, i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria potranno fare domanda dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, mentre colf e badanti dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno seguente alla data di pubblicazione e quelli degli altri settori dalle ore 8.00 del ventesimo giorno. Infine, il decreto ammette la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

## Matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso

In alcune occasioni è stata richiesta la trascrizione in Italia di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui uno di cittadinanza italiana, presentando la documentazione richiesta dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976. Il medesimo modello viene utilizzato nei paesi dove è ammesso il matrimonio omosessuale, per certificare tale matrimonio ai fini della trascrizione in un altro paese, senza che possa desumersi che il matrimonio è stato celebrato tra persone dello stesso sesso. La circolare precisa, che in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile atto, deve pertanto rifiutarsi perché in contrasto con l'ordine pubblico interno.

## Vittime del terrorismo: disposizioni e chiarimenti interpretativi Inps

Con circolare n.113 del 19 ottobre 2005 e circolare n.94 del 22 giugno 2007 sono state emanate le istruzioni per l'applicazione della normativa indicata in oggetto. Successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato sull'argomento la Direttiva del 27 luglio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 2 agosto 2007, che ha fornito l'interpretazione autentica di alcuni aspetti della disposizione in oggetto che avevano suscitato nelle amministrazioni competenti le maggiori perplessità in fase interpretativa. Inoltre, alla luce di indicazioni di carattere generale fornite dalla stessa Direttiva, sono state approfondite e rivisitate altre problematiche emerse in fase di attuazione della legge 3 agosto 2004, n.206. La presente circolare ripropone le istruzioni fornite in materia coordinate con le novità interpretative emerse sulla base delle considerazioni sopra indicate e recepisce le osservazioni fornite dall'Ufficio legislativo

del Ministero del Lavoro, con nota del 23 ottobre 2007, prot. n. 110448/6/450-1/738/13.

## Poliziotti esclusi dall'ausiliaria

Rimane confermato che i dipendenti dalla Polizia di Stato, in quanto appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile, quando cessino dal servizio per raggiunti limiti di età, non possono essere collocati in ausiliaria, essendo tale istituto previsto soltanto per il personale militare e per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare. È quanto risulta dall'Ordinanza del 21 marzo-5 aprile 2007, n. 122, con la quale la Corte Costituzionale, anche a conferma della precedente propria Ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 387, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, concernente l'attuazione delle deleghe conferite al Governo per procedere all'armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, del Corpo dei Vigili del fuoco e del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. La questione era stata sollevata, per due volte con due successivi atti e motivazioni in parte diverse, dalla Sezione staccata di Catania del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia, nel corso di un giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato contro il provvedimento con il quale il Ministro dell'Interno gli aveva respinto la richiesta di essere collocato in ausiliaria. Con il primo atto, la Sezione staccata di Catania del TAR per la Sicilia aveva manifestato il dubbio che l'articolo 3 del DLgs n. 165/1997 potesse essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione perché prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria soltanto per il personale militare e non per tutto il personale indicato nell'articolo 1 dello stesso DLgs. Ma la Corte Costituzionale con la Ordinanza n. 387/2002 già allora aveva dichiarato infondata la questione in quanto non era stato considerato che il legislatore aveva compensato la mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria prevedendo, con il comma 7 dell'articolo 3 del DLgs n. 165/1997, che al personale escluso dall'ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio dovesse essere attribuito un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Senonché, la stessa Sezione del TAR per la Sicilia, in riferimento alla medesima controversia, ha sollevato nuovamente la questione sostenendo il presunto contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione dell'articolo 3 del DLgs n. 165/1997 che, a suo avviso, avrebbe dovuto: o prevedere, per tutto il personale militare e non militare di cui all'articolo 1 del DLgs n. 165/1997, la possibilità del collocamento in ausi-

liaria; oppure non limitare l'incremento contributivo soltanto al personale al quale si applica in tutto o in parte il sistema di calcolo contributivo, ma estendere detto beneficio anche ai dipendenti che, come nel caso concreto del ricorrente, possono usufruire soltanto del sistema di calcolo contributivo. La Corte Costituzionale ha, però, ritenuto che la questione così riproposta fosse inammissibile sulla base delle seguenti obiezioni. Il dubbio di legittimità relativo alla mancata previsione del collocamento in ausiliaria dell'articolo 3 del DLgs n. 165/1997 è già stato dichiarato manifestamente infondata dall'ordinanza n. 387/2002. La denuncia secondo cui l'articolo 3 del DLgs n. 165/1997 sarebbe costituzionalmente illegittimo o perché non prevede per tutti i destinatari dello stesso DLgs il collocamento in ausiliaria al momento in cui cessano dal servizio o perché non prevede per tutti, alla cessazione dal servizio, l'incremento contributivo, è inammissibile perché composta da due censure in alternativa una rispetto all'altra e per il fatto che essendo stata la prima già dichiarata infondata, tale circostanza rende inammissibile l'intera questione sollevata. Inoltre, la motivazione fornita a sostegno della questione sollevata è carente per due ragioni: perché non sono state tenute presenti le differenze esistenti tra regime pensionistico contributivo e regime pensionistico retributivo e perché non è stato specificato se il globale trattamento di fine rapporto di coloro che fruiscono del sistema di calcolo retributivo non sia tale da compensare l'esclusione dall'applicazione del collocamento in ausiliaria.

## L'offesa alla professionalità di un lavoratore è reato e da diritto al risarcimento

Attaccare la professionalità di un lavoratore accusandolo di negligenze e di non saper svolgere il proprio lavoro configura un'ipotesi di reato che da anche diritto al risarcimento del danno morale. È quanto chiarisce la Corte di Cassazione (quinta Sezione penale, sent. 46299/2007) che ha così reso definitiva la condanna per diffamazione nei confronti di un medico psichiatra che aveva gettato discredito sulla professionalità di un collega. Perché sussista il reato, chiarisce la Corte "non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà della gente di adoperare espressioni offensive, con la consapevolezza del discredito che da tale condotta possa derivare per l'altro reputazione". Nella parte motiva della sentenza, i Giudici di piazza Cavour hanno fatto notare che l'attacco alla professionalità del collega "esulava da una critica per trasmodare in un attacco alla sua onorabilità professionale". Da qui la sussistenza del "dolo".

## COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 12  
N. 24 - 15 Dicembre 2007

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulenti di Redazione  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**  
**MICHELE SARACINO**  
**RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA**  
**FORTUNATO FORTUNATO**

Ha collaborato a questo numero:  
**R. TATOLI**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

## FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici **SIULP** IN CONVENZIONE

NETTO RICAPO €	CESSIONE DEL QUINTO		PRESTITO CON DELEGA		
	60 mesi	120 mesi	60 mesi	120 mesi	
7.000	145	84	9.000	187	111
10.000	208	121	13.000	271	159
15.000	309	180	16.000	333	197
22.000	455	266	19.000	396	232
26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Irpadd e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

**ATTENZIONE !!!** I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



**EUROCOS**

Numero Verde  
**800-754445**

Numero Clienti  
**0655381111**

Sito Internet  
**www.eurocos.it**

Direzione Generale di Roma  
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari